

STATUTO

Associazione G.I.S. Genitori per l'Inclusione Sociale

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE SEDE DURATA

ART.1

È costituita mediante libera adesione l'Associazione di volontariato denominata G.I.S. "Gruppo per l'Inclusione sociale", ai sensi della legge 266/91.

ART. 2

La sede sociale dell'Associazione è in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) via Montello, 10.

La sede potrà essere modificata con una semplice delibera del comitato direttivo sottoposta all'approvazione della assemblea ordinaria o straordinaria e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

Possono essere istituite sedi secondarie od operative sia in Italia che all'estero al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

ART. 3

L'associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SCOPI

ART. 4

L'associazione ha lo scopo di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

ART. 5

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione interviene su tutti i temi di interesse per le persone con disabilità tra i quali:

- a) sensibilizzazione della società nel suo insieme sulla situazione delle persone con disabilità;
- b) accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione;
- c) rimozione delle barriere architettoniche, mobilità;
- d) diritto di godere del miglior stato di salute possibile, diritto alla abilitazione e riabilitazione, all'assistenza e alla protezione sociale;

- e) partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport;
- f) integrazione scolastica, lavoro, dopo di noi;
- g) contatto costante e continuo con enti pubblici, associazioni di volontariato, centri servizi per il perseguimento dei temi sopra indicati.

Per raggiungere questi fini l'associazione si doterà degli strumenti mobili e immobili che riterrà più opportuni. L'associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori.

TITOLO TERZO

I SOCI

ART. 6

Possono essere soci dell' associazione G.I.S. tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa.

L'associazione è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, ecc.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

ART. 7

L'ordinamento interno della associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

ART. 8

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

I soci sono obbligati, in particolare:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa. Tale quota è intransmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. I soci che prestano attività volontaria sono assicurati, dalla associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 9

"AMICI del G.I.S.". Sono amici dell'associazione coloro che, pur non essendo soci, apprezzano le finalità dell'associazione, e ne sostengono l'attività condividendo la promozione di taluni eventi associativi quali manifestazioni, incontri e pubblici dibattiti, ecc.. Gli amici non acquistano la qualità né lo status di associato ma vengono costantemente informati delle attività e delle iniziative promosse dall'associazione.

ART. 10

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte, decadenza o esclusione:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-

Art. 11

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 12

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci .

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approva la relazione annuale ed il bilancio;
- d) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
- e) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria :

- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o il venti per cento degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o tramite mail da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima ed dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio della associazione.

Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

TITOLO QUINTO

- PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - PERSONALE

Art. 15

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi di soggetti pubblici e privati;
- c) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale;
- f) beni immobili e mobili;
- g) ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.

Art. 16

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

Art. 17

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 18

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle leggi sulle organizzazioni di volontariato.

TITOLO SESTO

- SCIoglimento

Art. 19

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dalla Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.

Art. 20

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile e alla legge 266/91.